



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE (S. A. S.)

PERIODO: 01/11/2016 – 31/10/2019

CIG 678775047F

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 4
Art. 2 - Servizio di Accoglienza Sociale (S.A.S.)	pag. 4
Art. 3 - Articolazione del servizio, locali e attrezzature	pag. 6
Art. 4 - Requisiti del personale e monte ore	pag. 6
Art. 5 - Norme di comportamento del personale	pag. 8
Art. 6 - Sostituzione del personale	pag. 8
Art. 7 - Formazione, supervisione e aggiornamento del personale	pag. 9
Art. 8 - Tirocini, servizio civile e volontariato	pag. 9
Art. 9 - Rendicontazioni	pag. 9
Art. 10 - Impegni dell'aggiudicatario	pag. 10
Art. 11 - Rapporti Consorzio – Aggiudicatario	pag. 11
Art. 12 - Durata e decorrenza del contratto	pag. 11
Art. 13 - Servizi complementari ed estensione dell'appalto	pag. 11
Art. 14 - Procedura prescelta e criterio di aggiudicazione	pag. 12
Art. 15 - Valutazione del progetto	pag. 12
Art. 16 - Valutazione del prezzo	pag. 13
Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara	pag. 14
Art. 18 - Requisiti dei partecipanti alla gara	pag. 15
Art. 19 - Corrispettivo del servizio	pag. 16
Art. 20 - Modalità di presentazione delle offerte	pag. 17
Art. 21 - Revisione periodica del costo del servizio	pag. 22
Art. 22 - Commissione giudicatrice	pag. 23
Art. 23 - Documentazione tecnica	pag. 23

Art. 24 - Procedure di aggiudicazione della gara	pag. 23
Art. 25 - Garanzia provvisoria	pag. 25
Art. 26 - Garanzia definitiva	pag. 26
Art. 27 - Contratto	pag. 27
Art. 28 - Obblighi del soggetto aggiudicatario verso il personale	pag. 28
Art. 29 - Cessione e subappalto	pag. 29
Art. 30 - Assicurazione e responsabilità'	pag. 29
Art. 31 - Inadempienze e penalità'	pag. 30
Art. 32 - Risoluzione del contratto	pag. 30
Art. 33 - Risoluzione del contratto per mutamento delle condizioni patrimoniali del soggetto aggiudicatario	pag. 31
Art. 34 - Recesso del Consorzio	pag. 31
Art. 35 - Sicurezza - rispetto del D.LGS. 81/2008	pag. 31
Art. 36 - Privacy - rispetto del D.LGS. 196/2003	pag. 32
Art. 37 - Fatturazione e pagamenti	pag. 33
Art. 38 - Clausola limitativa della proponibilità' di eccezioni	pag. 33
Art. 39 - Controversie	pag. 33
Art. 40 - Domicilio legale/sede operativa	pag. 33
Art. 41 - Osservanza normativa vigente	pag. 34
Art. 42 - Foro competente	pag. 34
Art. 43 - Informazioni sul procedimento	pag. 34
Art. 44 - Rinvio	pag. 34

Art. 1 *Oggetto*

Il presente capitolato disciplina la gestione del Servizio di Accoglienza Sociale (S.A.S.)

Art. 2 *Servizio di Accoglienza Sociale (S.A.S.)*

L'accesso ai servizi consortili ed ai servizi ad integrazione socio-sanitaria deve essere assicurato attraverso l'uniformità delle procedure, l'informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi, l'orientamento e l'accompagnamento all'accesso alle prestazioni di tutte le persone, in particolare di quelle in condizione di fragilità.

Il *Servizio di Accoglienza Sociale* dovrà essere realizzato in integrazione con tutte le politiche ed i servizi del Con.I.S.A., con le politiche e gli interventi comunali, con le altre realtà istituzionali e con le organizzazioni no profit del territorio. Detti rapporti assumono rilevanza strategica: dovrà pertanto essere particolarmente curata l'attività di coordinamento.

Presupposti

Il Servizio di Accoglienza Sociale trova motivazione nei seguenti presupposti:

- a) la crisi economica del territorio, con conseguente crisi lavorativa, unitamente all'aumento del costo della vita, colpisce la popolazione dei Comuni consortili e comporta un aumento della povertà, intesa come carenza non solo di reddito, ma anche carenza di beni e servizi.

Questo ha determinato un aumento delle persone che si rivolgono ai servizi per richiedere informazioni, orientamento ed aiuti, compresa una fascia di popolazione in passato autonoma, appartenente alle cosiddette "nuove povertà", composta da persone che sono vissute "normalmente" e che improvvisamente vengono travolte da eventi che obbligano a imprevisti cambiamenti degli stili di vita e sono attraversate da grandi incertezze.

- b) la complessità dei bisogni e la limitatezza delle risorse richiede sempre di più un'ottica di lavoro orientata alla comunità. L'Assistente Sociale deve essere in grado di diventare attivatore delle reti sociali e contribuire allo sviluppo di un Welfare delle responsabilità, costruito non solo dai diversi livelli di governo, ma dal terzo settore, dai privati, dalle famiglie e dal singolo, superando la logica della risposta assistenzialistica e promuovendo la costruzione di un sistema di rete integrato; il Servizio Sociale si prende cura dei cittadini e del territorio in una logica di integrazione di risorse e di coesione sociale.
- c) L'aumento della complessità delle situazioni e della fragilità delle famiglie richiede un lavoro sociale di sostegno alle progettualità individuali e collettive, con una sempre maggiore attenzione all'accoglienza, che deve garantire un ascolto competente, acquisire e rielaborare le informazioni, accogliere e sostenere i limiti della non autosufficienza, ma anche perseguire il massimo dell'autonomia della persona e della sua rete sociale.

Destinatari

Possono rivolgersi al S.A.S. le seguenti categorie di cittadini:

- a) i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio. I cittadini stranieri non appartenenti ad un paese dell'Unione Europea devono avere una regolare carta di soggiorno od un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura od avere depositato istanza per il rinnovo dello stesso;
- b) i cittadini stranieri - anche non residenti - che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente: *minori, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui devono provvedere, persone inserite nei programmi di protezione sociale, accolte in Italia per motivi umanitari, richiedenti asilo;*
- c) i cittadini italiani residenti in Comune al di fuori del territorio consortile - temporaneamente domiciliati in un Comune del Consorzio - che necessitano di prestazioni non differibili esclusivamente per ragioni di urgenza. Gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza;

- d) i cittadini italiani, cosiddetti senza fissa dimora, che non risultano iscritti presso alcuna anagrafe comunale, purché lo stato di bisogno sia insorto quando dimoravano in uno dei Comuni del Consorzio.

Finalità e fasi della presa in carico

Il S.A.S. si occupa sia dell'ascolto e della valutazione dei bisogni di tutti coloro che formulano una richiesta di aiuto o che esprimono, anche in modo non esplicito, esigenze di diverso tipo, sia della "presa in carico" del cittadino che richiede un supporto economico.

Si occupa inoltre del corretto passaggio, alle Assistenti Sociali del Consorzio, delle situazioni che presentano problematiche non riconducibili soltanto al disagio economico.

Nello specifico ha le seguenti finalità:

- favorire l'accesso ai servizi consortili;
- garantire l'ascolto e l'accoglienza delle persone;
- fornire informazioni, orientamento, sostegno all'uso dei servizi, assistenza nella corretta compilazione della modulistica;
- mettere in contatto, tra di loro, le persone e i gruppi;
- assicurare la raccolta delle domande dei cittadini e l'espletamento delle pratiche di assistenza economica nei tempi previsti dalla normativa e nel rispetto dei Regolamenti dell'Ente (in particolare del Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica - Del. dell'Assemblea Consortile n. 5/A/2013 del 22/03/2013 e n. 16/A/2013 del 5/7/2013);
- garantire l'analisi della domanda, il sostegno e l'accompagnamento nell'individuazione delle soluzioni più idonee per l'uscita dalla situazione di bisogno;
- favorire percorsi di integrazione sociale con gli attori del territorio;
- promuovere un'assistenza non di tipo riparativo, ma preventivo attraverso progetti innovativi.

Si specifica che nell'ambito del Servizio di Accoglienza Sociale devono essere garantite attività di prima accoglienza del cittadino e delle sue istanze, orientamento rispetto al sistema complessivo dei servizi e uso appropriato degli stessi. Per l'espletamento di tale attività il suddetto Servizio si avvarrà anche del supporto di personale amministrativo

Gli operatori consultano ed utilizzano la cartella informatica in uso presso il Consorzio (SISAWEBB). L'accoglienza avverrà su appuntamento secondo un calendario gestito ed organizzato dagli operatori.

Metodologia

Per meglio comprendere il quadro teorico-metodologico in cui si inseriscono le attività del Servizio, si sintetizzano, di seguito alcune linee di indirizzo.

- a) Nell'attivazione e nella realizzazione degli interventi occorrerà prestare particolare attenzione alle esigenze di tutela e di protezione nei confronti delle persone non in grado di auto tutelarsi.
- b) Si prevede l'utilizzo delle tecniche di colloquio individuale, di counseling, della metodologia del lavoro di rete, di tecniche di lavoro in équipe, degli strumenti propri della professione quali la visita domiciliare, le riunioni e la documentazione.
- c) La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario della persona che accede al Servizio e dovere, insieme al segreto d'ufficio, degli operatori sociali nel rispetto della normativa vigente.
- d) L'Assistente Sociale opera nel rispetto della normativa, delle norme etico-deontologiche che regolano la professione (Codice Deontologico), dei Regolamenti e delle procedure del Consorzio (Codice di Comportamento) e non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori che la caratterizzano.
- e) Nell'accoglienza e nelle relazioni di aiuto, in cui sono riconosciute competenze a tutte le persone coinvolte, assumono fondamentale importanza il sostegno e la necessità di evitare interventi che generino dipendenza dal circuito assistenziale.

- f) Le progettualità individuali devono essere caratterizzate da un'attenzione tecnica rivolta all'efficienza ed all'efficacia degli interventi, con un ottimale utilizzo di tutte le risorse disponibili ed attivabili.
- g) Particolare attenzione dovrà essere prestata alla promozione, attraverso opportune iniziative, del principio di reciprocità, come previsto dall'art.3 del Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica.

Art. 3

Articolazione del servizio, locali e attrezzature

I colloqui di accoglienza con i cittadini devono avvenire presso le sedi di Ricevimento del Pubblico individuate dal Consorzio e dislocate nei diversi Comuni, con la modalità dell'appuntamento, oltreché presso le abitazioni delle persone o il loro domicilio per la valutazione nel contesto di vita.

L'ambito territoriale del Servizio Sociale Professionale corrisponde ad un'area geografica composta da 37 Comuni tra loro contigui, con una popolazione di circa 90.000 abitanti.

Parte dei Comuni interessati incidono su un territorio montano e pedemontano con dispersione territoriale e nuclei abitativi collocati in zone isolate.

Il Servizio Sociale è organizzato su tre sedi principali (Poli territoriali di Avigliana, Sant'Antonino e Susa) oltre che in sedi ulteriori dedicate al Ricevimento del Pubblico, come da schema contenuto nell'Allegato 1.

Le sedi dei Poli territoriali sono arredate in modo congruo per l'accoglienza del pubblico, dotate di telefono, fotocopiatore, collegamento con i sistemi operativi del Consorzio ed indirizzi di posta elettronica.

L'aggiudicatario provvederà al mantenimento ed alla conservazione degli arredi e delle attrezzature in perfetto stato ed alla loro manutenzione/sostituzione in caso di imperizia o negligenza nell'utilizzo, da parte del proprio personale.

Dovranno essere utilizzate la carta intestata e la modulistica dell'Ente, le procedure informatiche in dotazione al Con.I.S.A., la cartella sociale cartacea ed informatizzata, su cui dovranno essere registrati i dati richiesti e gli interventi effettuati e tutta la documentazione relativa alla singola situazione.

La documentazione dovrà essere conservata secondo la normativa vigente, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati.

Art. 4

Requisiti del personale e monte ore

Il servizio deve essere attivo cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, con orario compreso fra le ore 8,00 e le ore 18.00 per l'intero arco dell'anno.

Gli orari di svolgimento del Servizio devono essere concordati tra il Coordinatore-Responsabile del soggetto aggiudicatario e il Responsabile di Area Minori, Adulti e Famiglie dell'Ente.

Il Servizio deve essere garantito tutto l'anno, comprese le sostituzioni in caso di assenze, come previsto dall'art 6.

Il monte ore annuo onnicomprensivo per la realizzazione del *Servizio di Accoglienza Sociale* è conteggiato in complessive **5.520 ore**.

Gli interventi devono essere svolti da un'équipe composta da Assistenti Sociali per un monte ore complessivo annuo pari a 4.320 ore e da personale amministrativo per un monte ore complessivo annuo pari a 1.200 ore.

Il monte ore settimanale degli operatori prevede le specifiche attività professionali dell'Assistente Sociale, ed altre di supporto amministrativo, sia a diretto contatto con l'utenza sia di back office. Comprende, altresì, la partecipazione degli operatori ad incontri, riunioni, équipe interprofessionali, con tutti i colleghi e responsabili interni e di altri Enti e con gli

ulteriori attori locali coinvolti nelle diverse microprogettazioni, il monitoraggio e la valutazione delle attività.

Il soggetto aggiudicatario deve individuare un Coordinatore del servizio S.A.S., anche avvalendosi di una delle Assistenti Sociali facenti parti dell'équipe. Tale operatore dovrà essere in possesso dei titoli sotto descritti. L'attività di coordinamento include anche attività di programmazione, progettazione, valutazione, in integrazione con il Consorzio ed il territorio.

Requisiti generali del personale impiegato:

- essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso della patente di guida di tipo B.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE	REQUISITI SPECIFICI DEL PERSONALE IMPIEGATO
COORDINAMENTO DEI SERVIZI	<p>Titolo di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea in Servizio Sociale vecchio e nuovo ordinamento, Diploma Universitario in Servizio Sociale, Diploma di Assistente Sociale cui sia riconosciuto valore abilitante all'esercizio della professione di Assistente Sociale • possesso dell'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato ed iscrizione al relativo Albo professionale <p>Requisiti professionali: Esperienza almeno triennale nel coordinamento e nell'organizzazione del lavoro di servizi di prima accoglienza dell'utenza (es: punti unici di accoglienza socio sanitaria, servizi di accoglienza sociale, servizi di segretariato sociale), o di servizi sociali professionali, maturata presso Enti pubblici. Capacità di lavoro in autonomia, competenze nel coordinamento delle attività di gruppi di lavoro, capacità di raccordo con i responsabili del'Ente.</p>
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	<p>Assistente Sociale</p> <hr/> <p>Titolo di studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea in Servizio Sociale vecchio e nuovo ordinamento, Diploma Universitario in Servizio Sociale, Diploma di Assistente Sociale cui sia riconosciuto valore abilitante all'esercizio della professione di Assistente Sociale • possesso dell'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato ed iscrizione al relativo Albo professionale <p>Personale Amministrativo</p>

	<p>Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.</p> <p>Requisiti professionali: Competenze nell'uso di strumenti informatici ed applicativi amministrativo-contabili e capacità comunicative e relazionali per il contatto con il pubblico, capacità di lavoro in autonomia e in équipe, spirito di iniziativa e capacità di auto organizzazione del lavoro.</p>
--	--

Art. 5

Norme di comportamento del personale

1. Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, ad avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l'estensione, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi, del codice disciplinare per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni). In particolare gli Assistenti Sociali devono attenersi scrupolosamente al rispetto del Codice deontologico dell'Assistente Sociale.
2. Gli operatori del soggetto aggiudicatario prestano la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti propri del Servizio oggetto del presente appalto.
3. Gli Assistenti Sociali, oltre ad assicurare tutti gli interventi necessari alle persone/nuclei familiari in situazione di disagio o difficoltà, devono:
 - collaborare con i Responsabili di Area del Consorzio;
 - partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica previsti per le singole Aree Territoriali;
 - collaborare con gli Assistenti Sociali e gli altri operatori dell'Ente, nello svolgimento delle funzioni specifiche e, inoltre, partecipare alla realizzazione di iniziative e progetti del Consorzio e garantire la puntuale raccolta di dati sull'attività svolta.
4. E' fatto divieto assoluto al personale dell'impresa aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato.
5. Garantire il rispetto del disposto del D.Lgs. 196/2003, in relazione al quale dovranno essere espressamente individuati, da parte del soggetto aggiudicatario, quali incaricati del trattamento dei dati personali.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il Consorzio potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Art. 6

Sostituzione del personale

1. E' obbligo del soggetto aggiudicatario garantire la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale.
2. L'impresa deve provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio a seguito di specifica segnalazione del Consorzio, comunicando tempestivamente al Responsabile di Area Minori, Famiglie e Adulti, le modalità della sostituzione, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e del soggetto aggiudicatario dalla quale risultasse non opportuna la sostituzione.

3. Si precisano di seguito le specifiche tempistiche:
- in caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all'assenza nei casi programmati ed entro 5 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata;
 - in caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 15 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e dell'impresa, la sostituzione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi;
 - in ogni caso, per tutte le assenze da parte degli operatori impegnati nel Servizio, il soggetto aggiudicatario deve attivare tutti gli strumenti possibili per garantire la realizzazione delle attività di cui al presente capitolato e, per ovviare a situazioni di emergenza, utilizzare, fra le possibili modalità, anche la flessibilità del personale sia per sedi che per orari.

Art. 7

Formazione, supervisione e aggiornamento del personale

1. Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare l'aggiornamento, la supervisione e la formazione permanente degli operatori impiegati nella gestione del Servizio, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 81/2008; a tale proposito dovrà presentare annualmente, entro il mese di dicembre, una proposta indicante sia il monte ore di formazione a totale carico del soggetto aggiudicatario sia i contenuti formativi.

2. Il soggetto aggiudicatario deve garantire la partecipazione del personale impiegato per la gestione del Servizio ad eventuali percorsi formativi, seminari o convegni organizzati dal Consorzio o da altri soggetti, su materie che rivestano un interesse diretto per le attività oggetto dell'appalto; in deroga a quanto previsto al precedente punto 1, in questo caso le ore destinate a dette attività saranno a carico del Consorzio per il 50% e dell'impresa per il restante 50%.

Art. 8

Tirocini, servizio civile e volontariato

Il soggetto aggiudicatario potrà inserire nel Servizio volontari, anche del Servizio Civile Nazionale, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione preventiva al Consorzio che ne verificherà il congruo utilizzo.

E' previsto l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per figure professionali della stessa qualifica di quelle operanti nel Servizio.

Tutti i soggetti di cui al presente articolo opereranno sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e dovranno essere in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie.

Il Consorzio si riserva di proporre l'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per figure professionali della stessa qualifica di quelle operanti nel Servizio.

Art. 9

Rendicontazioni

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Consorzio, non oltre il decimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento mensile e semestrale:

1. i tabulati mensili utilizzati per la rilevazione quotidiana della presenza degli operatori, anche al fine di consentire la regolare liquidazione delle fatture;
2. *report* semestrali sull'attività svolta e la relativa utenza (anche attraverso

l'estrapolazione di dati dalla cartella SSSLAM), secondo una metodologia da concordare con il Consorzio e contenente anche elaborazioni, riflessioni e/o proposte operative, conseguenti alle considerazioni esposte.

Art. 10 *Impegni dell'aggiudicatario*

L'aggiudicatario si impegna:

- a) a trasmettere al Consorzio, prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo degli operatori ed i loro *curricula* professionali attestanti il possesso dei requisiti richiesti. Tale prassi dovrà essere adottata anche nel caso di successive eventuali sostituzioni o nuove assunzioni;
- b) ad assumere alle proprie dipendenze il personale addetto al Servizio, applicando gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.
- c) ad assicurare la tempestiva sostituzione del personale, secondo quanto indicato all'art. 6.
- d) a dotarsi di adeguati sistemi per la rilevazione delle presenze degli operatori;
- e) a dotare ciascun operatore di telefono cellulare e personal computer;
- f) a garantire gli spostamenti del proprio personale ed avere in piena disponibilità gli automezzi necessari per l'espletamento del Servizio, assumendosi i relativi costi compresi gli oneri della loro manutenzione, assicurazione e tasse;
- g) garantire il trasporto degli utenti che si rendesse necessario utilizzando automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario o, in subordine, in dotazione al Consorzio;
- h) ad individuare un Coordinatore del Servizio in possesso dei titoli richiesti.
- i) a rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- j) a mantenere e conservare gli arredi e le attrezzature in dotazione al Consorzio in perfetto stato, provvedendo alla loro manutenzione/sostituzione in caso di imperizia o di negligenza, nell'utilizzo, da parte del proprio personale;
- k) a svolgere i Servizi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente capitolato e dal progetto organizzativo-gestionale proposto;
- l) a garantire la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione dei casi, le riunioni periodiche per l'organizzazione dei servizi, secondo un programma annuale che deve essere presentato al Consorzio entro il mese di dicembre di ogni anno;
- m) garantire la partecipazione del personale ad iniziative promosse dal Consorzio per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- n) ad osservare scrupolosamente la normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela della privacy.
- o) a dotare il personale incaricato di documento atto al riconoscimento;
- p) rendersi garante di un'organizzazione del servizio compatibile sia con le caratteristiche di estensione e di dispersione territoriale proprie del Consorzio, sia con l'articolazione del servizio socio-assistenziale che opera per aree territoriali.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto, della perfetta riuscita del servizio, dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità amministrativa e dei danni cagionati dal suo personale a terzi anche attraverso l'utilizzo di beni di proprietà del Consorzio.

Le prestazioni dedotte in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse: ne consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, l'esecuzione del servizio, salvo essere stato esplicitamente autorizzato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti. Tale eventuale inadempienza legittimerà l'immediato incameramento del deposito cauzionale.

Il Consorzio non è tenuto al pagamento dei salari ai dipendenti del soggetto aggiudicatario nel caso in cui quest'ultimo non li avesse regolarmente retribuiti; il Consorzio può eventualmente pagare direttamente i dipendenti nei limiti di quanto dovuto al soggetto aggiudicatario.

Non verranno autorizzate cessioni di crediti da parte del soggetto aggiudicatario, salvo che le stesse siano previste da norme di legge.

Art. 11

Rapporti Consorzio – Aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi ad essere a disposizione del Consorzio per la risoluzione di eventuali problemi di vario genere che sorgessero nell'espletamento del Servizio convenzionato, per verificare l'attività attraverso riunioni periodiche con i Responsabili del Consorzio, per fornire la più ampia informazione inerente l'utenza ed i servizi espletati. Inoltre dovrà garantire la più ampia collaborazione funzionale, in merito al Servizio oggetto del contratto, dei propri operatori con gli operatori del Consorzio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli che possono tendere a verificare:

- > l'andamento del Servizio;
- > la qualità delle prestazioni;
- > il rispetto delle procedure e delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato e dal contratto da stipularsi con il soggetto aggiudicatario.

L'impresa si impegna a richiedere formale autorizzazione al Con.I.S.A. per qualsivoglia iniziativa a carattere di comunicazione pubblica in qualche modo connessa all'esecuzione del Servizio oggetto della presente gara.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno concordati fra le parti.

Art. 12

Durata e decorrenza del contratto

Il contratto di appalto avrà la durata di trentasei mesi (periodo 01/11/2016 – 31/10/2019) e comunque decorrerà dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione. Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l'Appaltatore è tenuto a garantire la continuità del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1, sempre alle medesime condizioni contrattualmente convenute.

Il Consorzio, in pendenza della stipulazione del contratto, si riserva di chiedere l'avvio del servizio all'Appaltatore, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultima parte, del D. Lgs. 50/16; in tal caso l'Appaltatore s'impegna a rispettare tutte le norme del presente capitolato, fatte salve quelle incompatibili con il predetto termine.

Art. 13

Servizi complementari ed estensione dell'appalto

E' facoltà del Consorzio richiedere, in corso di appalto:

- a) l'effettuazione di servizi analoghi o complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di circostanze imprevedute, siano diventati necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, nei limiti del 50% dell'importo del contratto iniziale, in applicazione dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

- b) l'effettuazione di maggiori, minori, ulteriori o differenti prestazioni, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto.

In entrambi i casi, il soggetto aggiudicatario dovrà adeguare la propria organizzazione in base alle nuove richieste.

Art. 14

Procedura prescelta e criterio di aggiudicazione

La procedura prescelta per l'affidamento del servizio è quella aperta; il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata da apposita Commissione in base ai seguenti parametri:

- Progetto di gestione del servizio: punteggio massimo 60 punti offerta progettuale
- Prezzo offerto (importo annuo complessivo): punteggio massimo 40 punti offerta economica

Art. 15

Valutazione del progetto

Ai fini dell'attribuzione del punteggio i concorrenti dovranno produrre uno specifico e dettagliato progetto gestionale coerente con gli indirizzi e gli obiettivi del presente capitolato. Tale progetto potrà essere corredato dalla documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso e redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 2.

Il progetto sarà valutato in considerazione dei seguenti elementi e parametri:

Progetto gestionale ed organizzativo del Servizio	Fino a un massimo di punti 35
Organizzazione e gestione del personale	Fino a un massimo di punti 8
Conoscenza del territorio e delle risorse sociali	Fino a un massimo di punti 10
Proposte innovative ad esclusivo carico dell'aggiudicatario	Fino a un massimo di punti 7
Totale	60

I punteggi relativi agli elementi di valutazione di cui sopra saranno attribuiti sulla base del confronto fra i vari progetti, seguendo un criterio comparativo.

In sede di esame, potranno essere richiesti chiarimenti, al fine di consentire una migliore valutazione, sempre che non si tratti di informazioni già espressamente richieste nel presente Capitolato o nel bando di gara.

I componenti della Commissione Giudicatrice procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il metodo di cui all'Allegato "P", lettera a) n.4 del D.P.R. 207/2010 (*Regolamento di esecuzione del Codice contratti*), ovvero:

- > ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei succitati sottocriteri un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Assente	0,00
Insufficiente	0,40
Non del tutto sufficiente	0,50
Sufficiente	0,70
Buono	0,80
Distinto	0,90
Ottimo	1,00

- > nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la si moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ciascun sottocriterio;
- > si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi sottocriteri e si ottiene la valutazione complessiva del singolo concorrente prima della riparametrazione;
- > qualora nessun concorrente abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il giudizio tecnico (60 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta tecnica di ciascun partecipante sarà riparametrato con la seguente formula:

$$X = 60,00 \text{ (punteggio massimo)} \times \text{punteggio considerato} / \text{punteggio migliore offerta}$$
- > di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità comportanti esclusione delle offerte dalla gara.

Si evidenzia che:

- > le offerte non rispondenti alle specifiche del capitolato saranno considerate non idonee e pertanto escluse dalla graduatoria;
- > sia nella definizione della media dei coefficienti, sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Non saranno ammessi alla fase successiva di gara i concorrenti che non avranno conseguito, dopo la riparametrazione, un punteggio relativo al progetto di almeno 42 punti su 60.

Art. 16

Valutazione del prezzo

Al prezzo verranno complessivamente attribuiti 40 punti su 100 che verranno assegnati come segue:

- 40 punti al miglior prezzo offerto (importo annuo complessivo)
- un punteggio inversamente proporzionale agli altri prezzi offerti.

La valutazione delle offerte economiche dei soggetti partecipanti alla gara è effettuata con l'attribuzione del punteggio massimo (40 punti) all'offerta più bassa (riferita all'importo annuo complessivo) e con attribuzione di punteggi differenziati alle altre offerte, calcolati in modo inversamente proporzionale con riferimento all'offerta più bassa, secondo la seguente formula:

$$\text{Offerta in esame} : 40 = \text{Offerta più bassa} : X$$

$$X = \text{Offerta più bassa} \cdot 40 / \text{Offerta in esame}$$

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta che abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida,

purché soddisfisi le condizioni del presente capitolato.

Il Consorzio si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di non convenienza economica, di non procedere all'aggiudicazione.

A parità di punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio in relazione al progetto gestionale o, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

Art. 17

Soggetti ammessi alla gara

La partecipazione alla gara di appalto è aperta a:

- 1) Soggetti del "Terzo Settore" (rif. art. 5 Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 2 D.P.C.M. 30/03/2001, art. 11 L.R. 08/01/2004 n. 1, D.Lgs. 24/03/2006 n. 155, D.G.R. 22/05/2006 n. 79-2953) e più precisamente:
 - a) ONLUS quali Fondazioni, Enti Morali, Società di Mutuo Soccorso ecc;
 - b) I.P.A.B. (Istituzioni Pubbliche Assistenza e Beneficenza);
 - c) Gli organismi della Cooperazione;
 - d) Cooperative Sociali di tipo A iscritte agli albi regionali/provinciali;
 - e) Consorzi di Cooperative Sociali;
 - f) Raggruppamenti di Cooperative Sociali di tipo A;
 - g) Associazioni ed Enti di Promozione Sociale;
 - h) Altri organismi non lucrativi di utilità sociale;
 - i) Organizzazioni di Volontariato

I soggetti di cui ai punti a), g), h), i) potranno partecipare alle procedure per l'affidamento del servizio a condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, in quanto dovranno essere equiparati agli "Operatori economici".

- 2) Altri soggetti privati, purché abilitati a gestire servizi di aiuto alla persona e in grado di garantire il livello di qualità richiesto per le prestazioni oggetto dell'affidamento (art. 19 DGR 22/05/2006 n. 79-2953).

Forma giuridica del raggruppamento di prestatori di servizi:

é ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti di prestatori di servizi; la partecipazione alla gara è regolata dall'art. 48 D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui al successivo art 18A, 18B e 18E dovranno essere posseduti da ciascuno dei concorrenti associati temporaneamente o consorziati; il requisito di cui al successivo art 18 lett. C, dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 60% dalla mandataria e la restante percentuale dalla o dalle mandanti.

L'offerta congiunta deve:

- ✓ -essere sottoscritta da tutti i concorrenti raggruppati;
- ✓ specificare, secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 4, D. Lgs. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o consorziati;
- ✓ -contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti si conformeranno alla disciplina prevista nel suddetto art. 48 D. Lgs. 50/2016.

I soggetti del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, nelle forme di legge.

Nell'ambito del presente appalto è ammissibile solo il raggruppamento di tipo orizzontale e non verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. 50/2016, in quanto non vi sono prestazioni principali e secondarie.

Avvalimento: il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di servizi può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art 83, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara. Inoltre, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà produrre:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

L'avvalimento può riguardare, nella fattispecie, solo il requisito di carattere tecnico di cui all'art. 18 lett. C).

Art. 18

Requisiti dei partecipanti alla gara

Possono partecipare alla gara i soggetti elencati all'art. 17 che, nei termini fissati dal bando di gara, presentino offerta e che risultino in possesso dei sotto indicati requisiti:

A)

1) per le Cooperative sociali: certificato di iscrizione all'Albo Regionale/Provinciale Sezione A del territorio di competenza, in corso di validità. In luogo del suddetto certificato è ammessa la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi della normativa

vigente;

2) per i Consorzi di Cooperative Sociali (art. 8 Legge 08/11/1991 n. 381): certificato di iscrizione all'Albo Regionale/Provinciale Sezione C del territorio di competenza, in corso di validità.

In luogo del suddetto certificato è ammessa la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi della normativa vigente.

I Consorzi dovranno indicare quali cooperative costituiscono il Consorzio alla data di presentazione dell'offerta e dovranno specificare quali di esse svolgeranno il servizio oggetto di appalto;

3) per le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: statuto e decreto di riconoscimento;

4) per le ONLUS quali Fondazioni, Enti Morali ecc. legittimate a gestire servizi di aiuto alla persona: statuto/atto costitutivo, regolamento, provvedimento di riconoscimento;

5) per gli altri Organismi non lucrativi di utilità sociale: statuto/atto costitutivo, regolamento, provvedimento di riconoscimento.

6) per le Associazioni e per gli Enti di promozione sociale: statuto/atto costitutivo, regolamento, provvedimento di riconoscimento.

7) per le Organizzazioni di volontariato: certificato di iscrizione al registro regionale/provinciale di cui all'art. 4 L-R. 29/08/1994 n. 38 con indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione al suddetto registro.

I soggetti di cui ai punti da 4) a 7), purché abilitati a gestire servizi di aiuto alla persona, dovranno autocertificare di possedere i requisiti per esercitare attività d'impresa e quindi per essere considerati quali operatori economici.

8) Per gli altri soggetti privati, purché abilitati a gestire servizi di aiuto alla persona e in grado di garantire il livello di qualità richiesto per le prestazioni oggetto dell'affidamento (art. 19 DGR 22/05/2006 n. 79-2953): certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio.

In luogo dei certificati è ammessa la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi della normativa vigente.

B) Esperienza, almeno triennale, adeguatamente referenziata, maturata nella gestione, per conto di Pubbliche Amministrazioni, di servizi di prima accoglienza dell'utenza (es: punti unici di accoglienza socio sanitaria, servizi di accoglienza sociale, servizi di segretariato sociale), o di servizi sociali professionali, riferita all'ultimo quinquennio (2010-2015).

C) Fatturato non inferiore al valore di tre annualità del servizio oggetto dell'appalto, derivante dalla gestione, per conto di Pubbliche Amministrazioni, dei servizi di cui al punto B) riferito agli esercizi 2013- 2015 nel loro complesso.

D) Avere una sede operativa stabilmente funzionante in Provincia di Torino, con responsabili in loco in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di problemi derivanti dal contratto od impegnarsi ad istituirla entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

E) Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 19

Corrispettivo del servizio

Gli importi assunti a base di gara, sotto riportati, sono stati quantificati prendendo a riferimento i costi orari desunti dal C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative del settore socio sanitario,

assistenziale, educativo e di inserimenti lavorativi, sottoscritto dalle maggiori OO.SS. e sono, pertanto, da considerarsi non vincolanti per i soggetti partecipanti che non rientrino nel campo di applicazione di tale Contratto.

Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, ammonta a

€ 363.600,00 IVA esclusa, corrispondenti ad € 121.200,00 annuali, IVA esclusa.

L'importo complessivo dell'appalto è onnicomprensivo e prevede la gestione del Servizio di Accoglienza Sociale (S. A. S.) per un monte ore annuo totale di 5.520 (personale con qualifica di Assistente Sociale per n. 4.320 ore e personale amministrativo per n. 1.200 ore) nonché tutte le spese derivanti dalla gestione del Servizio.

Sono state assunte a base di calcolo le seguenti quote orarie:

- € 22,50, IVA esclusa, per il personale con qualifica di Assistente Sociale
- € 20,00, IVA esclusa, per il personale amministrativo

L'analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a zero.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'importo annuo complessivo a base di gara, è pari ad € 121.200,00.

Sull'importo annuo complessivo a base di gara si stima che incidano indicativamente per l'84% sia i costi relativi al CCNL del personale (stimato in € 100.596,00), sia gli oneri relativi alla sicurezza del lavoro (stimati in € 1.212,00); entrambi sono costi incomprimibili e, pertanto, non soggetti a ribasso d'asta. Ne deriva che l'importo complessivo annuo soggetto a ribasso d'asta ammonta indicativamente a circa € 19.392,00.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo annuo complessivo a base di gara.

L'importo complessivo presunto dell'appalto per la durata di 36 mesi è pari ad € 363.600,00 al netto dell'I.V.A.

L'importo complessivo dell'appalto relativo alla durata di 36 mesi (triennio 2016-2019), all'eventuale effettuazione di servizi analoghi o complementari nei limiti del 50% dell'importo del contratto iniziale, in applicazione dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, al quinto d'obbligo (art. 13 Capitolato), nonché all'eventuale proroga di sei mesi (art. 12 Capitolato), ammonta ad € 678.720,00 IVA esclusa.

Il corrispettivo annuo potrà subire variazioni in diminuzione in relazione sia all'eventuale riduzione dell'entità dei trasferimenti nazionali e regionali destinati a finanziare il servizio appaltato, che al sopravvenire di mutamenti normativi e/o organizzativi, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'aggiudicatario.

Art. 20

Modalità di presentazione delle offerte

Le imprese interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, il plico contenente l'offerta economica e la documentazione di gara al seguente indirizzo:

Con.I.S.A Valle di SUSA
Piazza San Francesco 4
10059 SUSA (TO)
entro il termine perentorio di lunedì 10/10/2016
entro e non oltre le ore 12.00

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 8.30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15.30, dal lunedì al venerdì, all'ufficio Protocollo del Consorzio
L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine indicato anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Il plico deve, a pena di esclusione, essere chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; deve recare all'esterno, oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*], la dicitura "**OFFERTA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE**" - **NON APRIRE**, nonché la data di scadenza di presentazione delle offerte. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, ecc.) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Gli adempimenti di cui sopra s'intendono a pena di esclusione.

Il plico d'invio deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate, non trasparenti, tutte recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e all'esterno gli estremi del mittente e gli estremi del destinatario.

Le buste dovranno riportare le seguenti diciture e avere il seguente contenuto:

Busta	Dicitura	Contenuto
A	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per "IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE"	Dichiarazione per l'ammissione e documentazione amministrativa
B	OFFERTA TECNICA per "IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE"	Offerta tecnica
C	OFFERTA ECONOMICA per "IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE"	Offerta economica

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

A) La busta contraddistinta con la lettera A) Documentazione Amministrativa deve contenere:

A1) Domanda di ammissione alla gara con dichiarazioni (vedi doc. Allegato 3 al Capitolato)

La domanda di partecipazione con le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445, deve essere redatta in conformità all'allegato 3) e contenere a pena di esclusione tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso.

La domanda di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o dal procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la procura. Alla suddetta domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio.

La stazione appaltante accetterà anche il documento di gara unico europeo(DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 e pubblicato sulla G.U.R. I. n. 170 del 22/07/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016.

A2) Dichiarazione per comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica

Trattasi di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale rappresentante, riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica (vedi doc. *allegato 4*) al Capitolato).

A3) Garanzia provvisoria, a pena di esclusione, dell'importo di € 2.424,00 (2% dell'importo annuo complessivo a base di gara) da prestare ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso di uno o più dei requisiti che, ai sensi dell'art. 93, comma 7, medesimo, comportano tale riduzione, ovvero copia conforme della relativa certificazione.

Qualora il concorrente non abbia presentato la garanzia provvisoria ovvero presenti una garanzia di importo inferiore o priva di una delle caratteristiche tra quelle indicate si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, la garanzia provvisoria deve essere, comunque, stata costituita entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte e decorrere da tale data, diversamente il concorrente interessato sarà escluso dalla gara.

A4) Documentazione per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:

A.4).1 se già costituiti:

- mandato conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata;
- procura con la quale viene conferita la rappresentanza al Legale Rappresentante dell'impresa mandataria, risultante da atto pubblico;
- è peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

A.4).2 se non ancora costituiti:

- - atto di impegno compilato e sottoscritto in ogni sua parte.

A5) Ricevuta (in originale o copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. 445/2000) **del versamento di € 70,00**, somma attualmente prevista per la

fascia di importo della gara in oggetto avente Codice Identificativo di Gara (CIG) **678775047F** titolo di pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22.12.2015.

A6) Copia del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in calce per accettazione. Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il Capitolato potrà essere firmato dal solo mandatario.

A7) (eventuale) Dichiarazione e documentazione per avvalimento.

Il concorrente può ricorrere all'istituto dell'avvalimento alle condizioni, secondo le modalità e producendo tutte le dichiarazioni e la documentazione previste all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta, in capo all'impresa ausiliaria, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui é carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

L'avvalimento può riguardare, nella fattispecie, solo il requisito di carattere tecnico di cui all'art. 18 lett. C).

A8) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC, già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà produrre anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione

alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima (deliberazione n. 157 del 17.02.2016 recante l'aggiornamento della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 20 dicembre 2012 n. 111).

N.B. Uno stesso legale rappresentante (o persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente) deve apporre la propria sottoscrizione su tutte le dichiarazioni e/o documenti che, in base alle disposizioni del Capitolato, la richiedano.

Di tale unico soggetto sottoscrittore dovrà essere inserita nella "Busta A – Documentazione amministrativa" la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (art. 38, DPR 445/2000).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi, oltre a quanto già previsto, dovrà essere unito un ulteriore documento di identità del legale rappresentante in corso di validità per le dichiarazioni rese dall'impresa mandante.

B) La busta contraddistinta con la lettera B — OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, secondo gli schemi di cui all'Allegato 2 e nel rispetto del numero di cartelle indicato.

L'offerta progettuale deve contenere gli elementi che consentano alla Commissione di gara di comprendere e valutare l'organizzazione tecnica del servizio che il concorrente si impegna ad attuare nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero Procuratore Generale o Speciale muniti dei relativi poteri.

L'offerta tecnica deve altresì contenere specifica dichiarazione vincolante, sottoscritta dal Legale rappresentante, con la quale il concorrente si impegna, senza riserve, condizioni od eccezioni, a realizzare quanto indicato nell'offerta nel caso di aggiudicazione dell'appalto.

Per i Consorzi l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Consorzio.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dall'Impresa Mandataria o capogruppo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti l'offerta tecnica del servizio dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi.

A pena di esclusione dalla gara, in tutti gli elaborati contenuti nella Busta B "Offerta Tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali vanno esclusivamente inseriti all'interno della Busta C) Offerta economica.

Diritto di accesso alle offerte tecniche

Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 53, comma 5, lettera a), del D.Lgs 50/2016, i concorrenti dovranno precisare con specifica e motivata nota le parti della propria offerta costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

C) La busta contraddistinta con la lettera C) -OFFERTA ECONOMICA

Nella busta C) Offerta Economica, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante sull'esterno la corrispondente dicitura, deve essere inserita:

L'offerta economica, che deve essere redatta in lingua italiana utilizzando il modulo di cui all'Allegato 5 "**Offerta economica**" al capitolato speciale d'appalto, deve esprimere il prezzo in Euro (€), in cifre e in lettere, al netto dell'IVA (con decimali fino alla seconda cifra) e il corrispondente ribasso percentuale (in cifre e in lettere) che il concorrente è disposto a praticare per lo svolgimento del servizio previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente e contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che l'ha firmata.

Nel caso di eventuale discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere.

Il prezzo offerto s'intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa per l'esecuzione dell'appalto.

Eventuali offerte in aumento rispetto al prezzo a base di appalto saranno considerate offerte non valide.

L'offerta non deve contenere, a pena di nullità, riserve o condizioni o modifiche anche parziali al capitolato speciale d'appalto; non deve essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri, non deve riguardare persona da nominare.

Si potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

In caso di Consorzi l'offerta economica deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante del Consorzio.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi Ordinari già costituiti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dall'Impresa Mandataria o capogruppo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi.

Per la verifica dell'eventuale anomalia di offerte si applica l' art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21

Revisione periodica del costo del servizio

Il rischio di impresa è a totale carico dell'aggiudicatario.

L'importo dell'appalto sarà oggetto di revisione annuale solo a partire dal secondo anno di servizio, qualora il costo orario del personale (punto 1 del modulo offerta economica), in applicazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro nel frattempo intervenuti, sia aumentato in relazione al costo indicato nell'offerta. Annualmente, a partire dal terzo anno di servizio, sarà previsto un adeguamento degli altri costi compresi nell'importo annuale, con esclusione dei costi relativi al personale, nella misura dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato ai sensi dell'art. 88 Legge 392/1978 e s.m.i., considerando la variazione relativa all'inflazione reale riferita al mese di avvio del servizio, che non può comunque essere superiore a quella programmata. Il procedimento di adeguamento sarà avviato dall'Amministrazione a seguito di formale richiesta da parte del soggetto aggiudicatario e decorrerà dal mese successivo alla suddetta richiesta pervenuta all'ufficio protocollo del Consorzio.

Art. 22

Commissione giudicatrice

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione di tecnici/esperti, appositamente nominata dall'organo competente del Consorzio, successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tale Commissione sarà costituita nel rispetto della normativa sull'anticorruzione (legge 190/2012 e s.m.i.) nonché dello specifico piano triennale (P.T.P.C.) in vigore, approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4/A/2016 del 26/02/2016 (rif. art. 77, comma 12, D.Lgs. 50/2016).

La Commissione potrà avvalersi di tutti i mezzi e le collaborazioni possibili (compreso il diretto coinvolgimento dei servizi di territorio o la richiesta di pareri ad altri servizi pubblici), al fine di ricercare elementi oggettivi di valutazione sulla fattibilità del singolo progetto nel territorio interessato e sulla effettiva capacità del concorrente a porlo in atto nel concreto.

Art. 23

Documentazione tecnica

Ai fini della valutazione del progetto i candidati dovranno far pervenire, unitamente all'offerta economica, tutta la documentazione indicata nel capitolato.

Non verranno presi in considerazione progetti che non tengano conto delle indicazioni minime stabilite nel presente capitolato.

Art. 24

Procedure di aggiudicazione della gara

Le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto avranno luogo presso la Sede del Con.I.S.A con le seguenti modalità:

- a) Ammissione alla gara- apertura della Busta A) in seduta pubblica.
- b) Offerte tecniche – apertura della Busta B) con ricognizione del contenuto documentale in seduta pubblica e successiva valutazione del contenuto documentale in seduta riservata.
- c) Aperture delle buste con le Offerte economiche Busta C) in seduta pubblica.

Apertura buste in seduta pubblica

Possono presenziare all'apertura delle buste i titolari e/o i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Prima dell'ammissione in sala, ai soggetti sopra nominati sarà chiesto di esibire i documenti comprovanti la loro identità ed il potere di rappresentanza.

L'apertura delle buste, in seduta pubblica, relativa alla procedura di cui all'oggetto per l'ammissione dei concorrenti, si terrà in data:

giovedì 13/10/2016 alle ore 9.30 nella sede del Consorzio

Eventuali differimenti, la cui necessità dovesse emergere a insindacabile giudizio dell'Ente, saranno comunicati ai partecipanti alla gara a mezzo PEC.

La Commissione di aggiudicazione procederà a:

- verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione di gara contenuta nella Busta A (documenti per l'ammissione alla gara);
- ammettere alla gara i candidati in possesso dei requisiti;
- verificare il contenuto documentale della Busta B (offerta tecnica) per i candidati ammessi.

In questa seduta la Commissione di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa e valuterà la sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai partecipanti le necessarie integrazioni e i dovuti chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016, assegnando ai destinatari un termine **non superiore a dieci giorni**. La stazione appaltante in caso di mancata o incompleta resa di una delle dichiarazioni o elementi procederà ad applicare una sanzione pari all'uno per mille del valore posto a base di gara. La sanzione verrà applicata indipendentemente dal numero di mancanze e/o incompletezza delle dichiarazioni o degli elementi.

Ha altresì facoltà di sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi all'apertura della busta B concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente capitolato.

In successiva seduta riservata, la Commissione procederà con la valutazione del progetto tecnico dell'offerta contenuta nella Busta B, attribuendo all'offerta tecnica i punteggi dei parametri, in base ai criteri stabiliti all'art. 15 del presente capitolato.

Successivamente ai concorrenti verrà data preventiva comunicazione, con preavviso di almeno un giorno, della data e dell'orario di apertura in seduta pubblica della Busta C (Offerta economica); la comunicazione verrà inviata all'indirizzo **PEC** indicato dai concorrenti.

Nel corso di tale seduta pubblica, si darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti ammessi e quindi si procederà all'apertura della busta C contenente l'offerta economica.

Dopodiché la Commissione procederà alla verifica di cui all'art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. 50/2016; verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.

In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni per l'eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 97, commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, si procederà a valutare la congruità dell'offerta ed eventualmente ad escludere l'offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

In presenza di offerta ritenuta anormalmente bassa richiederà all'offerente per iscritto, assegnando un termine non inferiore a 15 gg., la presentazione delle necessarie giustificazioni con le modalità previste dall'art. 97 D.Lgs. 50/2016.

La Commissione procederà alla verifica della prima migliore offerta se la stessa appaia anormalmente bassa, e se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti della successiva miglior offerta, fino ad individuare la miglior offerta non anomala.

Fermo restando l'esecuzione della procedura indicata dall'art. 97 del Codice, qualora le giustificazioni vengano ritenute adeguate, verrà confermato il punteggio complessivo assegnato; diversamente, all'esito del procedimento di verifica la Commissione dichiara l'esclusione dell'offerta o delle offerte che, in base all'esame di documenti forniti, risultino nel complesso inaffidabili. Al termine verrà quindi formulata una graduatoria definitiva.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto sarà aggiudicato al soggetto concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio più

elevato, ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicato in precedenza.

In presenza di eventuale parità di punteggi, si procederà come segue:

- a) nel caso di parità del punteggio complessivo, con aggiudicazione al concorrente che ha presentato un'offerta tecnica migliore per l'Amministrazione;
- b) nel caso di ulteriore parità tra i punteggi ottenuti per il prezzo e la qualità, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta risultata valida.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il controllo dei requisiti viene svolto con le seguenti modalità:

- a) con invito ai concorrenti a presentare documenti e dichiarazioni, per gli stati, qualità personali e fatti;
- b) con accertamenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 per gli stati, qualità personali e fatti che siano accertabili d'ufficio dalla stazione appaltante.

Qualora il possesso dei requisiti autocertificati non sia confermato dalle verifiche effettuate, si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara con conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Detta verifica potrà essere estesa, ove la stazione appaltante lo ritenga opportuno, anche ad ulteriori concorrenti individuati a campione.

La stazione appaltante, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di gara e il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dichiara efficace l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale per la stazione appaltante, ad accettazione dell'offerta, mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La proposta di aggiudicazione viene approvata con determinazione dirigenziale.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara il Consorzio procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'incameramento della garanzia provvisoria ed a segnalare il fatto all'A.N.A.C. per i provvedimenti previsti dall'art. 83, comma 10, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà, quindi, alla determinazione della nuova aggiudicazione.

L'aggiudicatario, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, dovrà presentare la documentazione che verrà richiesta dall'Amministrazione Consortile e sottoscrivere il contratto entro 60 gg..

In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Solo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, è fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere all'espletamento del servizio a far data dalla ricezione della comunicazione di avvio all'esecuzione del contratto (art. 32, comma 8, O.lgs. 50/2016).

Art. 25

Garanzia provvisoria

A garanzia della serietà dell'offerta e degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara viene prevista una garanzia provvisoria di € 2.424,00, pari al 2% dell'importo annuo complessivo indicato nel bando, la quale dovrà essere costituita e contenere i requisiti prescritti dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

E' ammessa, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la riduzione al 50%

dell'importo della garanzia provvisoria per i soggetti possessori della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La durata della polizza dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà contenere la clausola di pagamento entro 15 giorni a prima richiesta scritta e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Il documento deve essere correlato dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria, ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla garanzia definitiva. **Tutte le condizioni per una corretta presentazione della garanzia provvisoria sono a pena di esclusione.**

In caso di Consorzi la garanzia provvisoria dovrà essere presentata dal consorzio stesso. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile delle altre imprese riunite o consorziate, dall'impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti con atto notarile, è indispensabile, pena l'esclusione, che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario.

La garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, la garanzia provvisoria è svincolata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 26

Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, documentazione attestante la costituzione a favore del Consorzio della garanzia definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale risultante a seguito della gara, da presentarsi in contanti o mediante polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa.

Tale cauzione, se costituita con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà contenere, pena la revoca dell'aggiudicazione, le seguenti condizioni:

- ✓ essere incondizionata ed irrevocabile;
- ✓ prevedere la clausola di «pagamento a semplice richiesta» obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta del Consorzio, ad effettuare il versamento della somma garantita anche in caso di opposizione dell'aggiudicatario o di terzi aventi causa;
- ✓ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944 cod. civ.;
- ✓ avere espressa copertura anche per il recupero delle penalità che dovessero venire applicate dall'Ente appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto.

La garanzia sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per altra causa, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio, sotto pena – in difetto – di risoluzione del contratto.

La garanzia definitiva rimarrà depositata presso la Tesoreria consortile e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione dell'Ufficio competente, su domanda del soggetto aggiudicatario, dopo trenta giorni dal termine dell'affidamento del servizio, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti controversi e pendenti.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tali depositi.

Art. 27 **Contratto**

Dopo l'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione del Con.I.S.A. "Valle di Susa", pena la decadenza dall'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- 1) copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei contratti integrativi vigenti, del Regolamento Interno applicato ai propri addetti;
- 2) elenco nominativo di tutte le persone impiegate nel servizio con indicazione della qualifica professionale e delle mansioni attribuite;
- 3) titolo di studio, attestati di qualifica professionali e certificati da cui si evincano le esperienze lavorative pregresse degli operatori impiegati nel servizio, allegando il curriculum di ciascuno di essi;
- 4) deposito cauzionale definitivo da prestarsi con le modalità di cui all'art. 26;
- 5) polizze assicurative di cui all'art. 30 del presente capitolato.

Per quanto concerne i certificati del Casellario Giudiziale, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio, con dicitura "antimafia", sarà cura del Consorzio provvedere all'acquisizione dei medesimi presso i competenti Uffici.

In caso di Consorzio o di Raggruppamento temporaneo di cooperative sociali, tale documentazione (con l'eccezione di quella di cui ai punti 4 e 5 da prodursi unitariamente) dovrà essere prodotta da tutte le cooperative che lo costituiscono e che siano individuate per lo svolgimento dei servizi oggetto di appalto.

Qualora il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto nel termine fissato, ovvero non si sia presentato senza giustificato motivo alla stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora stabilita, il Consorzio avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto all'incameramento della garanzia provvisoria, nonché al risarcimento del danno e delle spese sostenute.

L'offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre il Consorzio rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di fornitura di servizi e ad ogni altra disposizione vigente.

Il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.

Il contratto d'appalto esclude l'arbitrato (art. 209 D.Lgs 50/2016).

Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario deve anche:

- a) costituire garanzia fidejussoria con le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016;
- b) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti al contratto (imposte e tasse di bollo e di registrazione, nonché diritti di segreteria, ecc..) di cui al presente appalto, nonché il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti dalle norme di legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione da parte di questo Ente.

Art. 28

Obblighi del soggetto aggiudicatario verso il personale

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni individuato dal soggetto aggiudicatario.

Per quanto riguarda le Cooperative Sociali, è fatto obbligo di applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo ai lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimenti lavorativi, sottoscritto dalle maggiori Organizzazioni Sindacali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario, sia nei confronti dell'Ente appaltante, sia nei confronti di terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o dei soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. È vietata, in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo.

Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dello stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il soggetto aggiudicatario fornirà, a richiesta del Consorzio, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nel presente servizio appaltato.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel Servizio di cui al presente Capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito.

Il soggetto aggiudicatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto stesso ed il proprio personale dipendente. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del Consorzio addetto a servizi analoghi.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 29

Cessione e subappalto

Al soggetto aggiudicatario è vietata la cessione del contratto e, stante la peculiarità dei servizi, anche il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione dello stesso, il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio, nonché la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 30

Assicurazione e responsabilità

Il soggetto aggiudicatario è il solo responsabile per danni che dovessero occorrere agli utenti del Servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il soggetto aggiudicatario esonera altresì il Consorzio per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

Sono da ritenersi parimenti a carico dell'appaltatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona (massimale Euro 1.500.000,00) e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio, con un massimale per anno e per sinistro non inferiore ad € 2.000.000,00.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa dei mezzi propri o privati, utilizzati dagli operatori anche per il trasporto degli utenti, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge.

Copia delle polizze suddette, che dovranno coprire l'intero periodo del servizio, dovrà essere trasmessa al Consorzio prima della stipula del contratto.

La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione del contratto e la loro mancata produzione può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia al Consorzio, fornendo dettagliati particolari.

Il Consorzio è altresì esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del Servizio oggetto dell'appalto in questione.

Sono, comunque, a carico dell'impresa aggiudicataria i danni provocati ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature di proprietà del Consorzio utilizzati per la gestione del servizio, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

Il soggetto aggiudicatario solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno

dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Consorzio.

Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.

Art. 31 *Inadempienze e penalità'*

Qualora risultino ai Referenti del Consorzio mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dal soggetto aggiudicatario; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare al soggetto aggiudicatario una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il Consorzio addebita al soggetto aggiudicatario una sanzione di € 350,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di € 700,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Consorzio potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare una sanzione fino ad € 2.000,00.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia:

- a) mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione del servizio per motivi non imputabili a cause di forza maggiore;
- b) comportamento scorretto e non professionale con violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 per tutti gli operatori, nonché mancato rispetto di quanto previsto dal vigente Codice deontologico per le Assistenti Sociali;
- c) violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d'ufficio.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Ente appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto aggiudicatario, nonché sulla garanzia, senza necessità di preventiva diffida o formalità di sorta.

Art. 32 *Risoluzione del contratto*

Il Consorzio potrà procedere alla risoluzione del contratto di appalto senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei casi di seguito elencati:

- a) mancata assunzione del Servizio alla data stabilita;
- b) gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Consorzio;
- c) mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 10 e 28 del presente Capitolato;
- d) arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte del soggetto aggiudicatario del Servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) nelle ipotesi previste agli artt. 29, 35 e 36 del presente Capitolato;
- f) frode;

- g) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia;
- h) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- i) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- j) inottemperanza alla richiesta del Consorzio di sostituire il personale non idoneo.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, al soggetto aggiudicatario non spetterà alcun indennizzo ed il Consorzio avrà facoltà di incamerare la garanzia quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato allo stesso.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l'Amministrazione Consortile ha facoltà di risolvere "ipso facto e de jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la garanzia definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi il Consorzio si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

La stazione appaltante si riserva la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 CC, ogni qual volta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva altresì la possibilità di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatario e l'impresa aggiudicataria.

Art. 33

Risoluzione del contratto per mutamento delle condizioni patrimoniali del soggetto aggiudicatario

L'appalto si intenderà revocato e quindi il contratto risolto nel caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla garanzia.

Art. 34

Recesso del Consorzio

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile il Consorzio può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del mancato guadagno.

Il Consorzio, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'appalto del servizio, dovessero subire modifiche che avessero ad incidere sul Servizio stesso, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, ai quali dichiara implicitamente di rinunciare con la stipula del contratto.

Art. 35

Sicurezza - rispetto del D.LGS. 81/2008

Il soggetto aggiudicatario garantisce l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione

dei rischi indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e fornisce la documentazione relativa all'analisi dei rischi specifici connessi all'attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008.

L'appaltatore dovrà adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: "Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi".

L'appaltatore garantisce altresì l'utilizzo di attrezzature, impianti e mezzi conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 81/2008). Data l'esecuzione del servizio all'interno di luoghi di lavoro del Consorzio, il prestatore di servizio si obbliga a coordinarsi e a cooperare con la committenza per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Il Consorzio sarà tenuto a fornire all'Impresa le prescritte informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'obbligo predetto non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa.

L'Impresa, al momento della stipula del contratto, dovrà comunicare al Consorzio il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 81 del 09/04/08.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Art. 36

Privacy - rispetto del D.LGS. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Consorzio, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa il soggetto aggiudicatario quale Responsabile del trattamento di tutti i dati che, in ragione dello svolgimento del Servizio, lo stesso sarà tenuto ad acquisire.

Il soggetto aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Consorzio e dovrà redigere, entro tre mesi dall'affidamento del Servizio, il documento programmatico per la sicurezza, da aggiornarsi a cadenza annuale.

In particolare, il soggetto aggiudicatario dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, che dovranno essere trattati esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato; non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso, il soggetto aggiudicatario dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Consorzio entro il termine tassativo di cinque giorni.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal Consorzio e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Art. 37
Fatturazione e pagamenti

Le modalità di fatturazione dovranno rispettare la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e le modalità/tempistica di pagamento saranno definite nel contratto che sarà stipulato con l'impresa aggiudicataria.

L'Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore svolte nel mese, suddivise per tipologia di personale, a pena di irricevibilità.

Tali documenti devono essere inoltrati al Responsabile del Procedimento, che ne controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'eventuale acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa s'impegna a comunicare al Consorzio, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Art. 38
Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Ente e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Ente che si pronuncerà espressamente in merito.

Art. 39
Controversie

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione all'appalto oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite al Foro competente per territorio.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 40
Domicilio legale/sede operativa

L'appaltatore dovrà eleggere, ai fini contrattuali, una sede operativa stabilmente funzionante

in Provincia di Torino, con responsabili presenti sul territorio del Consorzio in grado di assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di eventuali problemi derivanti dal contratto.

Art. 41

Osservanza normativa vigente

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il Consorzio.

Art. 42

Foro competente

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Torino.

Art. 43

Informazioni sul procedimento

Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sugli elaborati di gara potranno essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto e in lingua italiana, a mezzo posta certificata **conisa.segretria@pec.conisa.it** le richieste potranno pervenire fino a 5 (cinque) giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare eventuali avvisi di rettifica e chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet **www.conisa.it**, fino a giorni 3 (tre) prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Minori Famiglie e Adulti del Consorzio Barbara Mauri.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (capitolato speciale d'appalto con relativi allegati e bando) sono resi disponibili sul sito web del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Con.I.S.A di SUSA all'indirizzo **www.conisa.it** alla sezione Amministrazione Trasparente.

Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara le imprese interessate potranno rivolgersi ai seguenti recapiti tel. 0122/648532.

Per informazioni tecniche sullo svolgimento del servizio le imprese interessate potranno rivolgersi ai seguenti recapiti- tel. 0122/648526.

Art. 44

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal Bando di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Il presente capitolato è formato da n. 44 articoli.